STUDIO LEGALE PARISELLA - FEULA
Via Ponte Nuovo n. 25 – FONDI – LATINA - Tel. Fax 0771.901133
avv.alessandroparisella@puntopec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDENTE IN ROMA
Sez. Terza Bis - RG 11226.2026 – Decreto n. 1814.2026 del 28.10.2026 – Ud. 11.11.2026

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRO PARISELLA
Data: 31/10/2026 12:53:35

Spett.le
Ministero dell'Istruzione e del Merito
C.F. 80185250588
in persona del Ministro pro tempore
Viale Trastevere n. 76/A - Roma
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

Spett.le
Ufficio scolastico regionale Lazio
Via Frangipane, 41 - 00184 Roma
In p.l.r.p.t. C.F. 97248840585
Pec all'indirizzo drla@postacert.istruzione.it

NOTIFICAZAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Oggetto: Richiesta di notificazione per pubblici proclami in esecuzione del Decreto n. 1814.2026 del 28.10.2026 emanato dal Tar Lazio sedente in Roma Sez. Terza Bis - nell'ambito del procedimento RG 11226/2026 ad oggetto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami – Ud. per la trattazione della sospensiva fissata per il giorno 11.11.2026

Il sottoscritto, Avv. Alessandro Parisella, C.F. PRSLSN79P258D662R con studio in FONDI – Via Ponte Nuovo n. 25 Tel. 0771.901133 avv.alessandroparisella@puntopec.it in qualità di procuratore nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sezione terza bis 11226/2026 del Prof. Giovanni Forte, nato a Fondi (LT) il 15 ottobre 1973, codice fiscale FRTGNN73R15D662Y, residente in Fondi (LT), Via Feudo n. 47, collocato nella graduatoria provinciale ss fascia 1 (GPS) al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e collocato nella graduatoria provinciale SS fascia 2 per la classe di concorso B03 Laboratori Di Fisica al 39° posto con 89,50 punti, pubblicata il 25.08.2026 valevole per gli aa.ss. 2026/2028, elettivamente domiciliato presso il suo studio in FONDI – Via Ponte Nuovo n. 25 Tel. 0771.901123 avv.alessandroparisella@puntopec.it

Premesso

1- Che il 28.10.2026 il Tar Lazio emanava il Decreto 1814/2026 - RG 11226/2026 pubblicato il 28.10.2026, con cui autorizzava la notificazione del ricorso e dell'antescritto Decreto per pubblici proclami;
2- Che in detto Decreto viene testualmente riportato: Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi

degli artt. 41 e 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, dispone la notificazione del ricorso per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione e con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento. P.Q.M. Dispone la notifica per pubblici proclami del ricorso ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi di cui alla motivazione. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 28 ottobre 2026.

3- Che in detto decreto veniva disposto l'integrazione del contradditorio e successivamente veniva fissata per la trattazione della sospensiva l'udienza del 11/11/2026;

4- Che il sottoscritto procuratore in esecuzione del decreto 1814/2026 Rg 11226/2026 riporta di seguito i dati in riferimento ai quali l'antescritto provvedimento giudiziario ha imposto la pubblicazione:

- **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso**: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sedente in Roma Terza Bis - Rg 11226/2026 Decreto n. 1814/2026 pubblicato il 28.10.2026 - Udienza 11.11.2026;
- **Nome e cognome della parte ricorrente**: **Giovanni Forte**, nato a Fondi (LT) il 15 ottobre 1973, codice fiscale FRTGNN73R15D662Y
- **Amministrazione intimata**: Ministero dell'Istruzione e del Merito, 80185250588 con sede legale in Roma, al Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato C.F 80224030587 e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e **Ufficio scolastico regionale Lazio – Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina** C.F. 97248840585 Via Legnano, 34 - 04100 Latina, in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
- **Estremi del provvedimento impugnato ed un sunto dei motivi di ricorso**: Il Prof. Giovanni Forte ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione cautelare, Dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16.02.2026 intitolata "Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" laddove, all'art. 16 co. 6 intitolato "Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio" esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo "Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina" nonché per l'annullamento delle tabelle di valutazione A/5 e A/6 allegata all'antescritta ordinanza laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina (cfr.

all. 1, 2, 3); Del decreto n. 601 del 25.08.2026, in parte qua, emanato dal Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Ufficio VIII Ambito territoriale di Latina con cui sono state approvate e ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Latina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2026/2028 (cfr. 4, 5, 6) nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono nel punteggio attribuito al ricorrente quello relativo alla valutazione del servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina; Della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1, laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" (cfr. 5, 6); Della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 39° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" (cfr. 5, 6); Del decreto 532 del 21.07.2026 con cui sono state pubblicate le graduatorie per le supplenze GPS per la provincia di Latina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2026/2028, della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1 laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e Della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 44° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" (cfr. 7, 8, 9); Per la declaratoria anche in via cautelare del diritto del ricorrente, nella qualità di docente in possesso del titolo di studio - diploma - valido per l'accesso all'insegnamento per la corrispondente classe di concorso B015 e B03, conseguito in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge, di vedersi riconosciuto la valutazione per intero nella graduatoria, ove ha chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d'insegnamento; Per la rideterminazione della valutazione del Signor Giovanni Forte e la corretta ricollocazione nella graduatoria; Per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare di leva obbligatoria, con rideterminazione del punteggio complessivo in punti 173,00 e collocazione al 1° posto nella graduatoria B015 Fascia 1; Per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare di leva obbligatoria, con rideterminazione del punteggio complessivo in punti 101,50, nella graduatoria provinciale SS fascia 2 per la classe di concorso B03 con ricollocazione al 24° posto; Nonché per l'impugnazione e l'annullamento di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato e conseguente ancorché non conosciuto. Nel ricorso si lamentava l'Illegittimità dell'art. 16, co. 1 e 6 dell'O.M. n. 27/2026 – Illegittimità delle graduatorie GPS pubblicate il 25.08.2026 mediante decreto – Illegittimità delle graduatorie originarie approvate con decreto 532 del 21.07.2026 - Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Travisamento dei fatti – Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 569, comma 3, e 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010 - Violazione della gerarchia delle fonti e incompetenza relativa dell'Amministrazione ministeriale - Violazione degli artt. 3, 4 e 52,

comma 2, Cost. Disparità di trattamento e irragionevole penalizzazione dell'adempimento del servizio di leva - Erronea valutazione dei titoli di servizio.Nello specifico il ricorrente evidenziava che essere un insegnante tecnico pratico ITP che ha conseguito il diploma valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva obbligatoria. Il 12.03.2026 il Prof. ITP Giovanni Forte presentava regolare domanda di inserimento nelle graduatorie GPS per le classi di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e B03 "Laboratori Di Fisica". Nella domanda in questione si segnalava che il ricorrente era in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito il 1° luglio 1994 presso l'I.T.I.S. "A. Pacinotti" di Fondi e il 26 giugno 2025 conseguiva il titolo abilitante per la classe di concorso B015 dopo aver frequentato e superato il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU presso l'Università degli Studi Roma Tre (all.10 e 11).Il Prof. Giovanni Forte, a pagina 37 della domanda, ai fini del conseguimento dei 12 punti previsti dalla normativa primaria, segnalava, altresì, di aver assolto al servizio di leva militare obbligatoria dopo il conseguimento del diploma valido per l'accesso alla classe di concorso B015 e B03 prima della presentazione della domanda GPS. Nel ricorso veniva depositata adeguata documentazione attestante quanto innanzi descritto. Nella redazione della graduatoria, però, l'Ufficio scolastico provinciale ometteva di riconoscere al ricorrente i 12 punti per il servizio militare di leva obbligatoria e gli assegnava, nella graduatoria finale pubblicata il 25.08.2026, n. 161 punti anziché 173 per la classe di concorso B015 e 89.50 anziché 101,50 per la classe di concorso B03. L'ordinanza impugnata, le relative tabelle, il decreto n. 601 del 25.08.2026 con cui sono state definitivamente approvate e ripubblicate e le graduatorie GPS impugnate nonché il decreto originario di approvazione delle GPS 532 del 21.07.2026 risultano illegittime in quanto l'art. 12 della Legge 8 dicembre 1970, n. 996 e l'art. 2053 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 qualificano espressamente il servizio ausiliario di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco come servizio militari di leva a tutti gli effetti di legge. Nella vicenda in esame non vi erano ragioni per negare rilevanza al servizio militare di leva svolto dal ricorrente non in costanza di rapporto. L'O.M. n. 27/2026 è un atto amministrativo generale e non può modificare, restringere o neutralizzare il contenuto di diritti e titoli riconosciuti dalla legge. La clausola impugnata crea una disparità tra due candidati che abbiano svolto il medesimo servizio militare o legalmente assimilato: il candidato che abbia prestato la leva mentre era titolare di una nomina scolastica; il candidato che abbia prestato la leva prima della nomina o fuori da un rapporto di nomina, pur essendo in possesso del titolo valido per l'accesso all'insegnamento.

In ragione di quanto innanzi descritto, il Prof. Giovanni Forte, come sopra rappresentato e difeso, ha proposto ricorso innanzi il Tar Lazio affinché

- In via cautelare, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, sospenda i provvedimenti impugnati e ordini all'Amministrazione resistente di valutare, nelle medesime graduatorie, come servizio di insegnamento, il servizio militare di leva o del sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, prestato dal ricorrente, dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento sebbene non in costanza di nomina;

- Nel merito ordini all'Amministrazione resistente di valutare, nelle medesime graduatorie, come servizio di insegnamento, il servizio militare di leva obbligatoria prestato dal ricorrente non in costanza di nomina, dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento,
- Accerti, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità dell'esclusione del servizio di leva obbligatorio prestato dal ricorrente non in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento;
- Conseguentemente, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse del ricorrente e nella parte in cui non riconoscono al docente il punteggio previsto per il servizio militare obbligatorio di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento;
- Annulli, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, l'ordinanza ministeriale n. 27/26 laddove, all'art. 16 co. 6 prevede che *"Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina",* nonché le relative tabella impugnate, o in subordine ne disponga la sua disapplicazione;
- Ordini, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, la rideterminazione della valutazione del punteggio complessivo del Prof. Giovanni Forte in riferimento alla graduatoria provinciale allegata SS fascia 1, per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e in riferimento alla graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica";
- Accerti e dichiari, per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al riconoscimento dei 12 punti per il servizio militare di leva obbligatoria prestato non in costanza di nomina;
- Ordini per l'effetto la rideterminazione della valutazione e della conseguente nuova collocazione nella GPS SS fascia 1 classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche" e nella GPS SS fascia 2 classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica"
- Accolga il ricorso per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa e annulli il decreto di pubblicazione definitiva recante n. di prot. n. 601 del 25 agosto 2026 in parte qua e la relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1 in parte qua, nella parte in cui il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche", nonché la relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2 in parte qua nella parte in cui il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 39° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" con rideterminazione della posizione in graduatoria;
- Accolga il ricorso per tutte le causali e i motivi di cui in narrativa e annulli in parte qua il decreto 532 del 21.07.2026 con cui sono state pubblicate le graduatorie per le supplenze GPS per la provincia di Latina del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2026/2028, della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 1 in parte qua laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 2° posto con 161 punti per la classe di concorso B015 "Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed

elettroniche" e Della relativa Graduatoria provinciale allegata SS fascia 2, in parte qua laddove il Prof. Giovanni Forte viene collocato al 44° posto con 89,50 punti per la classe di concorso B03 "Laboratori Di Fisica" (cfr. 7, 8, 9);

- Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- **Controinteressati:** controinteressati indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie GPS impugnate;
- **Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;**
- **Indicazione del numero del decreto, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:** Decreto 1814/2026 - RG 11226/2026 pubblicato il 28.10.2026, con cui è stato autorizzata nell'interesse del Prof. Giovanni Forte la notificazione per pubblici proclami

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, in esecuzione del predetto Decreto

CHIEDE

che sia disposta la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito C.F. 80185250588 in persona del Ministro pro tempore Viale Trastevere n. 76/A – Roma e sul sito di Ufficio scolastico regionale Lazio Via Frangipane, 41 - 00184 Roma in p.l.r.p.t. C.F. 97248840585 ai fini della notificazione per pubblici proclami del predetto ricorso a tutti i controinteressati genericamente individuati come i soggetti inseriti nella graduatorie di GPS impugnate oggetto di impugnazione.

In ordine alle modalità da adottare, il M.I.U.R. e l'USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e - dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega:

1- Ricorso RG 11226/2026 Tar Lazio
2- 202601814_24: Decreto n. 1814/2026 del 28.10.2026 RG 11226/2026 emesso da Tar Lazio;
3- Richiesta di notificazione per pubblici proclami in esecuzione del Decreto n. 1814/2026 del 28.10.2026 RG 11226/2026 emesso da Tar Lazio.

FONDI, 31.10.2026

Avvocato Alessandro Parisella